

## **Allegato A – sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”, focus area 2.a.**

### **Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Bando a graduatoria per la presentazione di domande di sostegno semplificate Sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”. Focus area 2.a. Importo euro 2.000.000.**

#### **Finalità e obiettivi**

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione della misura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il PSR è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015.

Tuttavia, risultano particolarmente complessi gli adempimenti necessari per l’avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l’attuazione del PSR, nonché gli altri adempimenti preliminari previsti dal PSR quali, in primo luogo, la definizione dei criteri di selezione, il manuale sulla definizione delle spese ammissibili, la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni, sentito il comitato di sorveglianza, come stabilito dall’articolo 74 del citato reg. (UE) n. 1305/2013.

Pertanto, nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, si rende necessario prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in forma semplificata, in modo da consentire una ripresa graduale degli investimenti nel settore agricolo.

Al riguardo, si chiarisce che l’istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potrà essere perfezionata solo dopo la conclusione di tutti gli adempimenti sopra descritti, secondo procedure e modalità che verranno definite successivamente.

#### **Tipologia di bando**

Bando a graduatoria

#### **Validità temporale**

Le domande di sostegno possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all’approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

#### **Disponibilità finanziarie**

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 2.000.000.

La dotazione finanziaria di cui sopra può essere incrementata con successivo atto.

#### **Campo di applicazione**

Tutto il territorio regionale.

#### **Beneficiari**

Imprese agricole singole e associate.

#### **Disposizioni generali:**

1. la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività o degli investimenti. Sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli interventi avviati dopo la

- presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa;
2. la domanda deve riguardare investimenti immediatamente eseguibili al momento della presentazione della domanda, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, eccetera, ai sensi della normativa applicabile.
  3. tutte le spese sostenute dal beneficiario, con esclusione delle prestazioni volontarie non retribuite e delle spese determinate attraverso costi semplificati, devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente;
  4. qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013
  5. le spese ammissibili devono essere conformi alle norme europee con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
  6. al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art. 71 del regolamento UE 1303/2013 e sulla base dell'esperienza dei periodi di programmazione precedente, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
    - a. 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole;
    - b. 5 anni per gli altri investimenti;

#### **Altre disposizioni per talune tipologie di investimento:**

- a) nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione, i costi relativi a fabbricati e pertinenze devono essere sempre determinati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività, permangono vincolate per un periodo pari alle strutture finanziate;
- b) gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica
- c) per quanto concerne gli interventi di captazione di acqua a fini irrigui il beneficiario deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni al momento di presentazione della domanda di sostegno. Inoltre gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni

#### **Disposizioni specifiche per il presente bando**

Considerato che alla data di adozione del presente atto devono essere definiti alcuni adempimenti e norme attuative del PSR - tra cui le norme generali sull'ammissibilità delle spese, la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni, la definizione dei criteri di selezione - si precisa che quanto disposto dal presente atto potrà subire modifiche e/o integrazioni con atto successivo. Dette modifiche e/o integrazioni potranno riguardare anche aspetti rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda e delle spese nonché dei criteri di selezione, ivi compresa la soglia minima di ammissibilità in termini di punteggio.

#### **Presentazione delle domande di sostegno semplificate**

Le domande di sostegno semplificate, redatte secondo il modello scaricabile dal sito internet [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it), possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione

del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Per ottenere la concessione del sostegno, i richiedenti dovranno comunque presentare una domanda di sostegno definitiva, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate successivamente.

Le domande di sostegno definitive dovranno essere presentate esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale.

La mancata presentazione della domanda di sostegno definitiva, nei termini e nelle modalità che saranno definite con successivo atto, comporta la decadenza della domanda semplificata e l'estinzione del procedimento.

### **Concessione del sostegno**

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Le Domande di Sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata dopo la scadenza del bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive, sulla base dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione definitivi. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

### **Condizioni relative all'ammissibilità della domanda:**

- Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole dotata di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola;
- ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard, dovrà essere superiore a 18.000 Euro, ridotta a 14.000 Euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 paragrafo 1 del reg. (UE) 1305/2013 meglio definite nell'allegato "elenco comuni svantaggiati". Nel caso di investimenti collettivi il requisito di ammissibilità si considera assolto se, ad investimenti ultimati, la dimensione economica media delle aziende interessate è superiore ai limiti sopra stabiliti. Nel caso l'azienda abbia dimensioni economiche, in termini di produzione standard, inferiori a quelle sopra stabilite, il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a raggiungere, a investimenti ultimati, la dimensione economica aziendale sopra specificata;
- sono ammissibili esclusivamente domande che determinano un sostegno di importo pari almeno a €5.000,00;

### **Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti:**

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese conformi alle norme europee applicabili all'investimento interessato, con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La sottomisura 4.1 non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1.

#### Gli investimenti possono riguardare:

- a. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- b. le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:

1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al precedente punto b). Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
2. ristrutturazione, attraverso la riduzione del numero delle piante, l'abbassamento della chioma, l'eventuale ricorso a innesti o altre tecniche colturali non ordinarie, di vecchi oliveti, castagneti e nocioleti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
3. impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni. Non sono ammissibili a finanziamento impianti di bosco compresi gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
4. sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
5. realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali di cui al precedente punto b);
6. acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell'ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
7. acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari di cui al precedente punto b);
8. investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico) e/o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di origine prevalentemente aziendale, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali. Gli impianti per la produzione di energia elettrica o termica devono essere commisurati tramite appositi contatori alle esigenze energetiche, su base annuale, relative ai cicli produttivi agricoli dell'azienda agricola interessata;
9. acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima operazione, all'interno del quale il costo dell'acquisto di terreno non può superare il 10% della spesa totale ammessa a contributo nell'ambito di questa misura, come previsto dall'art. 69.3.b del reg. (UE) n. 1303/2013;
10. recinzioni di terreni destinati a colture agricole di elevato pregio o di terreni agricoli adibiti al pascolo;
11. investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
  - acquisto di software;
  - creazione di siti internet e/o ampliamento delle loro funzionalità;
  - acquisto di brevetti e licenze;
12. spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, nelle more della definizione di nuove disposizioni specifiche, vigono le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 7 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

## Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti

- 1) l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all'interno dell'azienda agricola (con l'esclusione esplicita, tra l'altro, di punti vendita esterni al perimetro aziendale, situati in centri urbani e in zone a destinazione urbanistica commerciale) e deve riguardare esclusivamente prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato, di origine aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione deve essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato;
- 2) per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile e gli altri investimenti che comportano la produzione o il consumo di energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate nel capitolo 8.2.4.6 del PSR;
- 3) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;
- 4) gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.;
- 5) relativamente ai costi per investimenti nell'irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:
  - a) a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
  - b) a norma del paragrafo 4:
    - I. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
      - 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o all'introduzione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
      - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
    - c) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
      - I. l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
      - II. l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.
  - 6) il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

- 7) per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:
- a) la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
  - b) la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
  - c) realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

### **Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti per alcuni settori.**

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:

- Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- Per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR.

Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura, si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 del PSR.

### **Ulteriori condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti**

#### **Non sono ammissibili:**

1. le spese relative alle abitazioni, a magazzini, avanserre, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte, ad esclusione dei fienili, e ogni altro manufatto non direttamente connesso alla produzione agricola o alla trasformazione o vendita dei prodotti aziendali;
2. i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
3. le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
4. le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al terzo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore);
5. le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui al successivo paragrafo "Disposizioni generali");
6. le spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:
  - a. macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e capacità produttiva più o meno 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%;
  - b. fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con altri fabbricati - tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa di fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita (ridotti a 15 per le serre), e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
  - c. colture arboree o arbustive poliennali, anche se giunti al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sullo stesso terreno e con la stessa specie e varietà.

### **Intensità del sostegno**

L'intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi:

- imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di sostegno, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013;
- investimenti collettivi e progetti integrati;
- investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) di cui all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione e vendita di prodotti agricoli, l'intensità del sostegno è limitata al 40%.

### Criteri di selezione

I criteri di selezione definitivi, con i relativi punteggi, saranno stabiliti con atto successivo, prima del perfezionamento delle domande di sostegno semplificate.

I seguenti criteri di selezione sono pertanto provvisori e potranno subire modifiche. In ogni caso, la graduatoria definitiva sarà formulata sulla base dei criteri di selezione definitivi.

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
1. Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013	Punteggio attribuito per intero, senza graduazione	15
2. recupero di terreni abbandonati (finalizzati all'aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU posseduta a fine investimento	0,25 punti per ogni punto % di recupero di terreni abbandonati, oltre il 10%, a partire da 2 punti	Fino a 10
3. aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari almeno al 10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di aiuto	0,25 punti per ogni punto % di aumento delle dimensioni aziendali, in termini di produzione standard, oltre il 10%, a partire da 2 punti	Fino a 10
4. imprese operanti in aree rurali di tipo D	Punteggio attribuito per intero, senza graduazione, alle imprese con terreni situati prevalentemente in aree rurali D	10
5. investimenti collettivi	Macchine e immobili = 2 punti; impianti per il trattamento, recupero o riutilizzo di reflui, rifiuti e sottoprodotti aziendali = 5 punti	Fino a 5
6. imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in termini di Produzione Standard	Punteggio attribuito per intero, senza graduazione, alle imprese che, a investimenti ultimati, hanno una dimensione economica compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in termini di Produzione Standard	5
7. investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1	0,1 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione	Fino a 5
8. investimenti destinati alla riduzione dell'impatto ambientale in termini di	0,5 punti per ogni punto % di incidenza dell'investimento ambientale sul totale	Fino a 25

riduzione nell'utilizzo delle risorse energetiche e idriche o in termini di riduzione di emissioni nocive per l'ambiente	dell'operazione	
9. investimenti destinati a ridurre l'impatto agricolo nelle ZVN	0,1 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione	Fino a 5
10. a) Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti di riconversione verso prodotti diversi dal fiore reciso;</li> <li>• Investimenti innovativi in biotecnologie;</li> </ul> b) Per settore vitivinicolo : <ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;</li> </ul> c) Per il settore zootecnico, limitatamente alla produzione del latte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR.</li> </ul>	0,1 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione.	Fino a 10

Il punteggio minimo è stabilito a 20 punti. Sotto questa soglia nessun aiuto può essere concesso.

### Avvio degli investimenti

Gli investimenti, che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno semplificata presentata dal richiedente ai sensi del presente bando, devono essere avviati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

L'avvenuto avvio degli investimenti deve essere comunicato alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.regione.liguria.it), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno semplificata. La mancata comunicazione dell'avvio degli investimenti entro il termine stabilito comporta la decadenza della domanda.

### Violazione di impegni

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Fa eccezione la condizione relativa alla dimensione aziendale che può essere rispettata anche solo ad investimenti ultimati.

Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Norme specifiche sulle riduzioni revocche e sanzioni saranno adottate con successivi atti.

### Norma residuale

I criteri di selezione saranno adottati definitivamente con atto successivo, previa consultazione del comitato di sorveglianza, come previsto dall'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'attribuzione dei punteggi e conseguentemente la concessione degli aiuti sarà quindi effettuata dopo quel momento.

Saranno altresì adottate, con atto successivo, disposizioni più specifiche riguardanti l'ammissibilità delle spese, i criteri per applicare riduzioni, esclusioni e decadenze.



Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.